



COMUNI DI LESINA E SAN PAOLO DI CIVITATE

PROVINCIA DI FOGGIA



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO EOLICO

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE UNICA

D.Lgs. 387/2003

PROCEDIMENTO UNICO AMBIENTALE (PUA)

Valutazione di

Impatto Ambientale (V.I.A.)

D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. (Art.27)

"Norme in materia ambientale"

PROGETTO

ATS ALEXINA

DITTA

ATS Engineering s.r.l.

A19

PAGG. 13

Titolo dell'allegato:

Relazione Conformità PUTT

REV	DESCRIZIONE	DATA
1	EMISSIONE	12/01/2021

CARATTERISTICHE GENERALI D'IMPIANTO

GENERATORE - Altezza mozzo: fino a 140 m.
Diametro rotore: fino a 180 m.
Potenza unitaria: fino a 6 MW.

IMPIANTO - Numero generatori: 10.
Potenza complessiva: fino a 60 MW.

Il proponente:

ATS Engineering s.r.l.
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il progettista:

ATS Engineering s.r.l.
P.zza Giovanni Paolo II, 8
71017 Torremaggiore (FG)
0882/393197
atseng@pec.it

Il tecnico:

Ing. Eugenio Di Gianvito
atsing@atsing.eu

Sommario

PREMESSA.....	2
PIANO URBANISTICO TERRIT. TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" (PUTT/P).....	3
AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD)	4
ZONE UMIDE RAMSAR.....	7
BIOTIPI E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO.....	7
BOSCHI, MACCHIA E PARCHI	7
ZONE CON SEGNALAZIONE ARCHITETTONICA/ARCHEOLOGICA.....	8
ZONE CON VINCOLO ARCHITETTONICO/ARCHEOLOGICO	8
DECRETO GALASSO.....	8
CATASTO DELLE GROTTI.....	9
OASI DI PROTEZIONE EX L. R. 27/98.....	9
USI CIVICI.....	10
VINCOLI EX LEGE 1497/39.....	10
ZONE A GESTIONE SOCIALE E ZONE AD AMMINISTRAZIONE STATALE.....	10
ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA.....	10
ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI.....	10
CENTRI PRIVATI E PUBBLICI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA	10
AREE CLASSIFICATE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (AP).....	10
AREE CLASSIFICATE AD ALTA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PG3).....	11
AREE CLASSIFICATE A RISCHIO (R2, R3, R4).....	11
TRATTURI.....	12
CORSI D'ACQUA E VINCOLO IDROGEOLOGICO.....	12
LA VALUTAZIONE DI MERITO	12


PREMESSA

La presente "Relazione di Conformità al PUTT/P" viene allegata al progetto dell'impianto eolico "ATS Alexina" da realizzarsi in provincia di Foggia, nel territorio comunale di Lesina e San Paolo di Civitate. L'impianto sarà composto da **10** aerogeneratori con potenza fino a **6 MW**. La potenza complessiva prodotta dall'impianto potrà arrivare fino a **60 MW**. L'impianto verrà allacciato alla rete di distribuzione MT con tensione nominale di 20 KV mediante cabina primaria BT/MT, secondo quanto disposto dalla società ENEL.

Il documento è redatto allo scopo di:

- valutare la presenza di eventuali aree soggette a vincoli imposti dal Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio e Beni Ambientali" e dalle normative vigenti nelle aree limitrofe;
- analizzare le interferenze tra le aree sottoposte a tutela e il posizionamento degli aerogeneratori che compongono l'impianto.

Di seguito viene proposta una descrizione dei principali tipi di vincoli imposti dal PUTT/P della Regione Puglia e di cui si deve tener conto in fase di progettazione.



Impianto eolico "ATS Alexina" su stralcio IGM.

PIANO URBANISTICO TERRIT. TEMATICO "PAESAGGIO E BENI AMBIENTALI" (PUTT/P)


Dal 12 gennaio 2001 è diventato esecutivo il P.U.T.T./P. (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio) della Regione Puglia, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n° 1748 del 15 dicembre 2000 pubblicato sul Bollettino n° 6 della Regione Puglia in data 11 gennaio 2001.

Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio e Beni ambientali" in adempimento a quanto disposto dalla legge 08/08/85 n. 431 e dalla legge regionale 31/05/80 n. 56.

1. disciplina i processi di trasformazione fisica del territorio allo scopo di tutelarne l'identità storica e culturale,
2. agisce al fine di rendere compatibili la qualità del paesaggio, delle sue componenti ambientali e il suo uso sociale;
3. promuove la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse territoriali.

Il PUTT/P definisce, con le norme tecniche di attuazione e con le cartografie tematiche (Atlanti della documentazione cartografica: Ambiti Territoriali Estesi - A.T.E. e Ambiti Territoriali Distinti - A.T.D.), i vari ambiti territoriali quali parti del territorio che, per le loro peculiarità (assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico, copertura botanico vegetazionale, culturale e presenza faunistica; stratificazione storica dell'organizzazione insediativa) emergono, rispetto la restante parte del territorio stesso.

Gli obiettivi di tutela, valorizzazione e salvaguardia vengono perseguiti mediante la pianificazione paesaggistica regionale ed urbanistica.



Posizione del progetto ATS Alexina su Ambiti Territoriali Estesi (ATE).

AMBITI TERRITORIALI DISTINTI (ATD)

Nel R.R. n°24 del Dicembre 2010 sono individuate tra le aree non idonee alla realizzazione di un impianto eolico, gli ambiti territoriali distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa.

Per quanto riguarda gli ambiti territoriali distinti gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei seguenti sottosistemi:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico vegetazionale, culturale e presenza faunistica;
- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;

Il sistema assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico si articola nei seguenti sottosistemi:

- **geologico** articolati in:

- _ ambiti a caratteri geografici geomorfologici omogenei;
- _ ambiti di livello omogeneo di vulnerabilità al dissesto geologico;
- _ ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità degli acquiferi (aree di pianura);
- _ ambiti a livello omogeneo di vulnerabilità dell'assetto idrologico (aree pedemontane e collinari);
- _ ambiti a livello omogeneo di variazione dell'assetto morfologico dei suoli dovuto ad attività estrattive;
- _ ambiti costieri a dinamica di trasformazione omogenea;
- _ singolarità geologiche;

- **dei rilievi o geomorfologico:**

- _ ambiti costituenti emergenze orografiche;
- _ ambiti annessi ai crinali;
- _ ambiti annessi ai pianori;
- _ ambiti annessi ai poggi e versanti;
- _ ambiti soggetti a variazione orografica significativa;
- _ ambiti omogenei del sistema duale costiero;

- **sottosistema delle acque o idrogeologico articolato in:**

- _ ambiti di alimentazione delle falde acquifere;
- _ ambiti di accumulo delle acque superficiali (aree di impluvio);
- _ zone umide;
- _ ambiti omogenei dovuti alle risorgenze e a fenomeni stagionali, paludi;
- _ saline;
- _ ambiti di massima espansione dei bacini idrici;
- _ ambiti di esondazione dei corsi d'acqua;
- _ sorgenti sorgive e marane;
- _ laghi e lagune (naturali e artificiali);
- _ bacini idrici (dovuti a sbarramento);
- _ corsi d'acqua (corpo idrico e sponde o argini relativi);
- _ canali (corpo idrico e banchine);
- _ litorali marini;

- **Il sistema copertura botanico vegetazionale, culturale e presenza faunistica si articola in:**

- _ aree boscate con assetto culturale consolidato;
- _ elementi e insiemi vegetazionali diffusi;
- _ aree pascolive pedemontane e collinari e aree ad incolto produttivo e improduttivo;
- _ aree interessate ad attività estrattive dismesse;
- _ aree boscate o a macchia di recente dismissione e/o degradate;
- _ aree a bosco (con aree intercluse di uso agricolo: bosco ceduo, foresta e/o bosco perenne);
- _ aree a macchia ed a olivastro (con aree ad uso agricolo intercluse), canneti habitat palustre;
- _ associazioni vegetali rare, aree floristiche e ambienti di interesse biologico naturalistico;
- _ parchi e ville extraurbane di rilevante valore testimoniale;

- _ aree di rilevante e/o potenziale presenza faunistica;
- **stratificazione storica dell'organizzazione insediativa si articola in:**
 - _ itinerari di significato storico;
 - _ luoghi della memoria storica e della leggenda;
 - _ percorsi di transumanza e tratturi;
 - _ ambiti circoscritti di addensate presenze archeologiche;
 - _ elementi e insiemi archeologici isolati di elevata consistenza, di media consistenza, di bassa consistenza;
 - _ aree archeologiche di eccezionale valore testimoniale e/o consistenza, di rilevante valore testimoniale e/o media consistenza, di relativo valore testimoniale e/o media consistenza, di relativo valore testimoniale e/o bassa consistenza;
 - _ centri e nuclei di antico impianto con ruolo paesaggistico rilevante;
 - _ complessi di edifici e manufatti di interesse storico ambientale (castelli, torri e fortificazioni; complessi civili e religiosi; edifici religiosi ed edicole masserie ed edifici rurali; ville extraurbane; ipogei della civiltà rupestre);
 - _ ambiti circoscritti di addensamento di complessi ed edifici rurali caratterizzati da forme colturali tradizionali consolidate;
 - _ edifici e manufatti di archeologia industriale;
 - _ tracciati corrispondenti alle stradi consolari;
 - _ tracciati stradali di permanenza del sistema viario storicamente consolidato;
 - _ strade e luoghi panoramici.

Di seguito viene riportata una descrizione dei principali Ambiti Territoriali Distinti (ATD) e delle eventuali interferenze del progetto, nonché la tabella riassuntiva di tali rapporti.

Vincolo	Assente	Presente	Note
Zone umide	<u>X</u>		
Biotipi e siti di interesse naturalistico	<u>X</u>		
Boschi, macchia e parchi	<u>X</u>		
Decreto Galasso	<u>X</u>		
Catasto delle grotte	<u>X</u>		
Oasi di protezione (ex L.R. 27/98)	<u>X</u>		
Usi Civici	<u>X</u>		
Vincolo ex Lege 1497/39	<u>X</u>		
Zone a gestione sociale	<u>X</u>		
Zone ad amministrazione statale	<u>X</u>		
Zone di addestramento cani	<u>X</u>		
Zone di ripopolamento e cattura	<u>X</u>		
Centri privati e pubblici di produzione di selvaggina	<u>X</u>		
Zone con vincolo archeologico/architettonico	<u>X</u>		
Zone con segnalazione archeologica/architettonica	<u>X</u>		

Corsi d'acqua	<u>X</u>		
Vincolo idrogeologico	<u>X</u>		
Tratturi	<u>X</u>		
Zone ad alta pericolosità idraulica (AP)	<u>X</u>		
Zone ad alta pericolosità geomorfologica (PG3)	<u>X</u>		
Zone ad rischio medio, elevato, molto elevato (R2, R3, R4)	<u>X</u>		

Tabella dei vincoli degli Ambiti Territoriali Distinti (ATD).

ZONE UMIDE RAMSAR

La Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, meglio nota come Convenzione di Ramsar, fu firmata a Ramsar in Iran il 2 febbraio 1971 da un gruppo di paesi, istituzioni scientifiche ed organizzazioni internazionali partecipanti alla “Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e gli uccelli acquatici”, promossa dall’Ufficio Internazionale per le ricerche sulle zone umide e sugli uccelli acquatici (IWRB – International Wetlands and Waterfowl Research Bureau) con la collaborazione dell’Unione internazionale per la conservazione della Natura (IUCN – International Union for the Nature Conservation) e del consiglio internazionale per la protezione degli uccelli (ICBP – International Council for Bird Preservation). La convenzione si pone come obiettivo la tutela internazionale, delle zone definite “umide” mediante l’individuazione, delimitazione e lo studio degli aspetti caratteristici, in particolare l’avifauna, e di mettere in atto programmi che ne consentano la conservazione e valorizzazione.

La convenzione di Ramsar è stata ratificata e resa esecutiva dall’Italia con il DPR 13 marzo 1976, n°448 “esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d’importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971” e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n°184.

L'intero impianto non ricade in suddette zone umide Ramsar.

BIOTIPI E SITI DI INTERESSE NATURALISTICO

In ecologia il biotopo è un'area di limitate dimensioni (ad esempio uno stagno, una torbiera, un altipiano) di un ambiente dove vivono organismi vegetali ed animali di una stessa specie o di specie diverse, che nel loro insieme formano una biocenosi. Biotopo e biocenosi formano un'unità funzionale chiamata "ecosistema". Il biotopo è dunque la componente dell'ecosistema caratterizzata da fattori abiotici (non viventi), come terreno o substrato, con le sue caratteristiche fisiche e chimiche, temperatura, umidità, luce e così via.

In alcuni biotopi si ritrova un insieme di caratteristiche specifiche e particolari, non facilmente riproducibili altrove. In tali casi, il biotopo può rivestire particolare importanza in quanto può rappresentare l'unico luogo dove vivono specie autoctone. A volte, questo insieme di caratteristiche peculiari è frutto di un equilibrio instabile, come avviene per esempio negli ambienti salmastri di laguna, che sono in costante evoluzione; questo rende fragile l'ecosistema che si regge su quel biotopo.

La zona individuata per la realizzazione dell'impianto non ricade in tali aree.

BOSCHI, MACCHIA E PARCHI

Il PUTT/P definisce, in modo indifferenziato, con il termine "bosco" (terreno su cui predomina la vegetazione di specie legnose riunite in associazioni spontanee o di origine artificiale), in qualunque stato di sviluppo, la cui area di incidenza (proiezione sul terreno della chioma degli alberi, degli arbusti e dei cespugli) non sia inferiore al 20%;

Il Piano definisce "macchia", in modo indifferenziato gli arbusteti e le macchie risultanti sia da situazioni naturalmente equilibrate sia da degradazione dei boschi. Mentre per "beni naturalistici" sono considerati,

nell'ambito delle componenti botanico-vegetazionali-faunistiche del sistema territoriale, i siti costituenti: le "zone di riserva" (amministrazione Statale), i "parchi regionali e comunali".

Per tali aree il PUTT/P non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti nelle aree di pertinenza:

- ogni trasformazione della vegetazione forestale, salvo quelle volte al ripristino/recupero di situazioni degradate, e le normali pratiche silvicolture che devono perseguire finalità naturalistiche quali: divieto di taglio a raso nei boschi, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; tali pratiche devono essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;
- l'allevamento zootecnico di tipo intensivo
- nuovi insediamenti residenziali e produttivi;
- escavazioni ed estrazioni di materiali;
- discarica di rifiuti e materiali di ogni tipo;
- realizzazione di nuove infrastrutture viarie, con la sola esclusione della manutenzione delle opere esistenti e delle opere necessarie alla gestione del bosco;

Il progetto ricade in aree libere da vincolo Boschi – Macchia – Parchi.

ZONE CON SEGNALAZIONE ARCHITETTONICA/ARCHEOLOGICA

Nel R.R. n°24 del dicembre 2010 sono individuate tra le aree non idonee alla realizzazione di un impianto eolico le zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100m.

In specifico archivio sono stati riportati specificatamente le segnalazioni archeologiche ed architettoniche contenute negli atlanti della documentazione cartografica del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) - "Paesaggio e Beni Ambientali" della Regione Puglia (art. 1 bis della L. 431/85 e art. 4 della L.R. 56/80). In pratica si tratta di quei beni che, pur pregni di significato e di valore archeologico, non erano stati oggetto, in via procedurale (decreto), di specifico vincolo archeologico ex L. 1089/39 (con riferimento alla data di reperimento dei dati nella fase di avvio della formazione del P.U.T.T. - 1988).

Dalla consultazione del PUTT/P (Fig.5), nell'area d'intervento non sono state individuate zone in cui sono presenti segnalazioni architettoniche e/o archeologiche.

ZONE CON VINCOLO ARCHITETTONICO/ARCHEOLOGICO

Nel R.R. n ° 24 del 2010 sono individuate tra le aree non idonee alla realizzazione di un impianto eolico zone con vincolo architettonica/archeologica e relativo buffer di 200m.

In questo archivio sono stati riportati specificatamente i vincoli architettonici (ex L. 1089/39) contenuti negli atlanti della documentazione cartografica del Piano Urbanistico Territoriale Tematico (P.U.T.T.) - "Paesaggio e Beni Ambientali" della Regione Puglia (art. 1 bis della L. 431/85 e art. 4 della L.R. 56/80).

Nessuno degli aerogeneratori interferisce con zone dove sono presenti vincoli archeologici e architettonici.

DECRETO GALASSO

Il decreto Galasso costituisce la prima normativa organica per la tutela degli aspetti naturalistici del territorio italiano. La norma classifica come bellezze naturali soggette a vincolo tutta una serie di territori, individuati in blocco e per categorie morfologiche, senza la necessità di alcun ulteriore provvedimento formale da parte della pubblica amministrazione, aree alle quali viene riconosciuto un valore primario rispetto a qualsiasi scelta di trasformazione edilizia ed urbanistica.

Il progetto ricade in aree libere dal vincolo del Decreto Galasso.

CATASTO DELLE GROTTI

La Regione Puglia, con Legge Regionale N. 32 del 3-10-1986 ha istituito il Catasto Regionale delle Grotte e delle aree carsiche al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del sottosuolo, del patrimonio ambientale e regionale delle zone carsiche, delle cavità naturali, delle grotte, anche marine, tramite iniziative che ne impediscano il degrado e ne consentano una corretta utilizzazione, provvedendo:

- alla conoscenza della struttura carsica regionale ipogea ed epigea;
- all'accertamento dello stato dell'ambiente carsico;
- alla conservazione del patrimonio;
- alla sua eventuale utilizzazione.

Il progetto ricade in aree dove non è stata segnalata la presenza di grotte.

OASI DI PROTEZIONE EX L. R. 27/98

La legge Regionale 27 del 13 agosto 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria", viene emanata per stabilire una politica di gestione delle risorse faunistico-ambientali regionali al fine di perseguire un generale equilibrio ambientale.

Le finalità della legge più strettamente connesse alla salvaguardia della fauna e dell'avifauna sono:

- proteggere e tutelare la fauna all'interno del territorio regionale mediante l'istituzione e la gestione delle zone di protezione, con specifico riferimento a quelle poste lungo le rotte migratorie dell'avifauna o che presentano l'habitat idoneo a favorire l'incremento naturale della fauna selvatica;
- programmare, ai fini di una corretta gestione faunistico-venatoria, una razionale utilizzazione dell'intero territorio agro-silvo-pastorale pugliese;
- disciplinare l'esercizio venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione del patrimonio faunistico e non arrecare danno effettivo alle produzioni agricole;
- salvaguardare le esigenze produttive agricole mediante la regolamentazione delle attività venatorie e un efficace controllo della fauna selvatica;
- creare, migliorare e/o ripristinare gli ambienti che presentano specifico interesse naturalistico ed ecologico-ambientale, con particolare riferimento alle zone umide;
- adottare le opportune iniziative e le misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in rapporto con le esigenze ecologiche, scientifiche e culturali della regione;

La presente legge definisce le Oasi di Protezione come "*aree destinate alla sosta, al rifugio, alla riproduzione naturale della fauna selvatica attraverso la difesa e il ripristino degli habitat per le specie selvatiche dei mammiferi e degli uccelli di cui esistono o siano esistiti in tempi storici popolazioni in stato di naturale libertà nel territorio regionale*".

Le oasi assicurano la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione o particolarmente meritevoli di considerazione e consentono la sosta e la produzione della fauna selvatica. Al loro interno è vietata alcuna forma di attività venatoria o atto che arrechi danno alla sopravvivenza delle specie tutelate.

Secondo quanto disposto dall'art. 14 comma 2A questa area deve essere considerata con un'area buffer di almeno 300m.

La zona individuata non ricade in Oasi di protezione speciale

USI CIVICI

"Usi civici" sono i diritti spettanti a una collettività (e ai suoi componenti), organizzata e insediata su un territorio, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.

Il corpus normativo di riferimento è costituito, principalmente, dalla Legge dello Stato 16/6/1927, n. 1766 e dal relativo Regolamento di attuazione 26/2/1928, n. 332; inoltre, dalle successive norme (nazionali e regionali) in materia di usi civici.

L'area di intervento non risulta gravata da usi civici ai sensi di quanto disposto dall'art. 9 della L.R. 28/01/1998 n° 7 Usi civici e terre collettive.

VINCOLI EX LEGE 1497/39

Secondo la Legge 1497/39, sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico:

- 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza;
- 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Nell'area di progetto non sono state individuate aree vincolate.

ZONE A GESTIONE SOCIALE E ZONE AD AMMINISTRAZIONE STATALE

Nel territorio comunale di Lesina e san Paolo di Civitate non sono presenti zone a gestione sociale e ad amministrazione statale.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

Si tratta di aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, al suo naturale spostamento verso zone circostanti e alla sua cattura secondo modalità controllate da piani previsti nel programma annuale provinciale di intervento per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento, fino alla costituzione e stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

Nell'area che sarà destinata alla realizzazione dell'impianto non sono state individuate zone di ripopolamento e cattura.

ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI

La regione istituisce, nei limiti del 4% del territorio agrosilvo-pastorale delle province interessate, le zone destinate all'allenamento, all'addestramento e alle gare di cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili.

Nell'area di intervento non sono presenti aree destinate all'addestramento dei cani.

CENTRI PRIVATI E PUBBLICI DI PRODUZIONE DI SELVAGGINA

I centri privati o pubblici di riproduzione della fauna selvatica sono aree destinate a riprodurre, con metodi sperimentali, esemplari di fauna stanziale allo stato libero al fine della ricostituzione delle popolazioni autoctone, conservandone la naturale selvatichezza.

Nell'area di progetto non sono state individuate aree vincolate.

AREE CLASSIFICATE AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA (AP)

Il piano di bacino stralcio assetto idrogeologico individua le classi di pericolosità idraulica dettando disposizioni sulla tipologia di interventi consentiti o vietati nelle suddette zone.

Vengono individuate tre classi di pericolosità idraulica:

- Area ad alta pericolosità idraulica (A.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno inferiore o pari a 30 anni;

- Area a media pericolosità idraulica (M.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 30 e 200 anni;
- Area a bassa pericolosità idraulica (B.P.): porzione di territorio soggette ad essere allagate per eventi di piena con tempo di ritorno compreso tra 200 e 500 anni;

Tali aree sono state definite dalla normativa vigente non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici e/o eolici.

L'impianto è stato posizionato su aree dove non è stata riscontrata un'alta pericolosità idraulica.

AREE CLASSIFICATE AD ALTA PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA (PG3)

Il piano di bacino stralcio assetto idrogeologico individua le classi e le aree a pericolosità geomorfologica dettando disposizioni sulla tipologia di interventi consentiti o vietati nelle suddette zone.

La pericolosità geomorfologica rappresenta tutte le forme di dissesto superficiale presenti nel territorio partendo dall'individuazione delle scarpate attive e enfatizzando la distinzione tra frane attive, quiescenti e i depositi di versante.

Le aree a pericolosità geomorfologica si distinguono in:

- aree a pericolosità geomorfologica PG1: porzione di territorio caratterizzata da bassa suscettività geomorfologica all'instabilità;
- aree a pericolosità geomorfologica PG2: porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l'occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;
- aree a pericolosità geomorfologica PG3: comprendenti aree in cui sono presenti indicatori geomorfologici diretti, quali l'esistenza di frane quiescenti o di segni precursori o premonitori di movimenti gravitativi, ovvero aree, in cui sono presenti indicatori indiretti valutabili dalla combinazione di elementi geomorfologici e di uso del suolo anche se prive al momento di movimenti gravitativi.

Tra le aree non idonee alla realizzazione di impianti troviamo perciò: le aree a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuato dal piano do assetto idrogeologico; per le aree PG1 e PG2 si applicano le norme tecniche del PAI.

Nessun aerogeneratore ricade in aree a pericolosità geomorfologica elevata (PG3), mentre alcune torri ricadono in aree a pericolosità geomorfologica media o moderata (PG1). Per queste ultime verranno applicate le NTA del PAI.

AREE CLASSIFICATE A RISCHIO (R2, R3, R4)

Ai sensi del PAI il rischio viene definito come il valore atteso delle perdite umane, dei feriti, dei danni alla proprietà e delle perturbazioni alle attività economiche dovuti ad un particolare fenomeno naturale.

Vengono individuate le seguenti quattro classi di rischio:

- Rischio moderato (R1), per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali;
- Rischio medio (R2), per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità del personale, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- Rischio elevato (R3), sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture, con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- Rischio molto elevato (R4): sono possibile perdite di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale e la distruzione di attività socioeconomiche.

Nell'area di progetto sono state individuate aree a rischio medio (R2), tuttavia si è provveduto a mantenersi all'esterno di esse.

TRATTURI

Il tratturo è un largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti. Il suo tragitto segna la direttrice principale del complesso sistema reticolare dei percorsi che si snodano e si diramano in sentieri minori costituiti dai tratturelli, bretelle che univano tra loro i tratturi principali, dai bracci e dai riposi. Questi percorsi erano utilizzati dai pastori per compiere la transumanza, ossia per trasferire con cadenza stagionale le greggi da un pascolo all'altro.

Il Commissariato per la Reintegra dei Tratturi fu istituito il 20 dicembre 1908 dalla legge 746 con lo scopo di mappare l'intera rete dei tratturi, assicurando come terreno demaniale i principali ed alienando gli altri. Il risultato fu la "*Carta dei tratturi, tratturelli, bracci e riposi*" che, nella versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 97 del 1912, elencava 12 tratturi, 60 tratturelli e 11 bracci, con uno sviluppo complessivo di 3.112 km ed un'estensione di 20.918 ettari. A questi si aggiungevano 163 ettari occupati da 8 riposi.

Nel 1959 la Carta dei Tratturi viene aggiornata inserendo nella lista 15 nuovi tratturi, anche se le aree ancora integre si riducono ulteriormente. Allo stato attuale, secondo i risultati della Circolare 16339 del 17 maggio 1993 del Corpo Forestale dello Stato, rimangono 11 tratturi per 1.149km, 6 tratturelli per 116km e 6 bracci per 79 km.

Il cavidotto esterno intercetta i seguenti tratturi:

-Tratturo L'Aquila – Foggia;

-Braccio Nunziatella – Stignano.

CORSI D'ACQUA E VINCOLO IDROGEOLOGICO

Il R.D.L. 30.12.1923 n° 3267 dal titolo "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni montani" sottopone a vincolo, per scopi idrogeologici, i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme di cui agli artt. 7,8 e 9 (articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti di coltura ed esercizio del pascolo), possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque". Lo scopo principale del Vincolo Idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di garantire che tutti gli interventi che vanno ad interagire con il territorio non compromettano la stabilità dello stesso, né inneschino fenomeni erosivi, ecc., con possibilità di danno pubblico, specialmente nelle aree collinari e montane.

Tutti gli aerogeneratori costituenti il progetto sono stati posizionati in aree libere da vincolo idrogeologico, diversamente da alcuni tratti del cavidotto esterno.

Da tutti i corsi d'acqua si è provveduto a mantenere la distanza di buffer di 150 m prevista dalla normativa vigente in materia di progettazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili e dal Regolamento Regionale 24/2010.

Nessun aerogeneratore e cavidotto interno si trova in prossimità di corsi d'acqua tutelati dal PUTT/P.

LA VALUTAZIONE DI MERITO

È opportuno specificare che il PUTT/P e le relative NTA rappresentano uno strumento di pianificazione paesaggistica che in gran parte "oggettivizza" il giudizio di merito in ordine alla compatibilità o meno paesaggistica di un intervento riducendo pertanto, di molto, il margine di discrezionalità e/o soggettività del giudizio di merito da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo che non può di certo discostarsi dalle predette disposizioni in maniera al quanto arbitraria e/o soggettiva.

È da tener presente che un qualsiasi intervento sul territorio crea comunque una modifica della configurazione paesaggistica originaria dell'ambito territoriale in cui l'intervento ricade, in sede di valutazione della compatibilità paesaggistica di un determinato intervento è importante pertanto valutare se tale trasformazione dell'assetto paesaggistico originario interferisce o meno, in maniera diretta e/o indiretta, con gli elementi paesaggistici cosiddetti strutturanti ovvero con quelli che il PUTT/P definisce "Ambiti Territoriali Distinti" che caratterizzano, con la loro presenza, il sistema geo morfo-idrogeologico, il sistema botanico-vegetazionale, il sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Con riferimento agli Ambiti Territoriali Distinti caratterizzanti l'area oggetto di intervento, è da notare come non esiste alcun contrasto dell'opera in progetto con le prescrizioni di base fissate dal PUTT/P per i predetti ATD (Tabella). Per chiarire meglio quanto finora analizzato, verranno allegate al progetto le tavole relative agli Ambiti Territoriali Distinti ed Estesi (ATD e ATE) che mettono in evidenza la mancanza di interferenze tra l'opera e i vincoli paesaggistici.